

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI

Seduta del 09/02/2021

FATTO

Il ricorrente, premesso di aver stipulato con l'intermediario, in data 24/09/2015, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, anticipatamente estinto nel mese di novembre 2019 in corrispondenza della rata n. 49/120 (pari a € 344,00 ciascuna), senza che gli fossero interamente rimborsati commissioni ed oneri non maturati, proposto infruttuosamente il reclamo in cui lamentava l'opacità delle clausole sulle reti di vendita, chiede il rimborso della complessiva somma di € 2.336,67, oltre interessi dalla data di estinzione.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario precisa che il contratto di finanziamento stipulato dal cliente veniva estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 49 con decorrenza 30/11/2019; che in tale sede restituiva la somma di € 707,91 a titolo di ratei non maturati, di cui € 585,08 a titolo di oneri di intermediazione (cfr. conteggio estintivo allegato dal ricorrente); in merito alle richieste formulate dal cliente, afferma che le commissioni di intermediazione hanno natura *up-front*; che sono state trattenute dalla banca al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate all'intermediario del credito per la remunerazione delle attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito; sul punto, precisa che la documentazione contrattuale e precontrattuale prevede che una quota pari al 60% dell'importo complessivo di dette commissioni, ovvero € 2.105,28 non è soggetta a rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento in quanto matura



interamente al momento della sottoscrizione del contratto; che la rimanente parte, pari al 40% dell'importo complessivo di dette commissioni, ovvero € 1.403,52 ha invece natura ricorrente. Evidenzia, quindi, che sono stati restituiti a tale titolo € 585,08, per la parte non maturata - secondo il piano di ammortamento a suo tempo consegnato e approvato dal cliente - già in fase di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento. Sottolinea che le commissioni di attivazione non sono soggette a rimborso *pro quota* in quanto si tratta di oneri *up-front*, percepiti dalla banca a copertura di prestazioni relative all'attivazione del prestito; che la richiesta di rimborso delle spese di istruttoria appare infondata in quanto si tratta di oneri con natura non ricorrente, relativi a costi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento; che, per quanto riguarda le commissioni di gestione, esse sono state rimborsate al cliente in sede di conteggio estintivo, secondo i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, ovvero secondo il criterio di costo ammortizzato (IAS 39), per complessivi € 122,83. Chiede, pertanto, tenendo conto di quanto rimborsato, di rigettare il ricorso.

Il ricorrente, in sede di repliche, ribadisce l'opacità della natura della commissione di intermediazione, percepita dal soggetto che ha intermediato il credito, anche perché l'intermediario non ha prodotto la convenzione che definisce i rapporti con tale soggetto; precisa che anche a volere considerare l'ipotesi in cui la provvigione sia totalmente diretta allo svolgimento di attività *up-front*, va in tal caso richiamata la direttiva 2008/48/CE e la decisione della Corte di Giustizia sul caso "Lexitor".

DIRITTO

Il Collegio ricorda preliminarmente il proprio pregresso orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento: a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni e gli oneri riferibili a prestazioni da svolgersi nel corso della intera durata del contratto (costi *recurring*), mentre non sono ripetibili le commissioni e gli oneri imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione dell'accordo (costi *up-front*); b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da restituire; c) la somma da restituire viene stabilita secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci è suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l'intermediario è tenuto al rimborso di tutti i costi sopraindicati, incluso il premio assicurativo, calcolato anche in applicazione dei criteri previsti nelle condizioni generali di assicurazione purché resi noti *ex ante* (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10035/2016, n. 10017/2016, n.10003/2016 e n. 6167/2014).

Tale indirizzo, caratterizzato dalla distinzione tra oneri *up-front* e oneri *recurring*, va oggi rivisitato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18, secondo cui l'art. 16 della direttiva 2008/48 "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore", senza possibilità di operare differenziazioni; a parere della Corte, l'effettività di tale diritto "risulterebbe [infatti] sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del



contratto”, considerato che, da un lato, vi può essere *“il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”*, riducendo *“al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”*; e che, dall’altro, è *“molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”*. In materia è intervenuto il Collegio di Coordinamento che, con la decisione n. 26525/2019, ha formulato il seguente principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front”*. *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”*. *“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”*. *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”*. *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

Si ricorda, altresì, che la Banca d’Italia, con le *“linee orientative”* del 4/12/2019 - al fine di *“favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela”* - ha voluto fornire il seguente *“punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”*: *“Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti... gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi ... definiti ... up-front”, il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”*.

Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto il rimborso dell’importo complessivo di € 2.336,67, calcolato sulla base del metodo *pro rata temporis*. Secondo il Collegio di Coordinamento il sistema di calcolo *pro rata*, costantemente utilizzato dall’ABF, può essere preservato per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi, mentre ritiene preferibile che *“per quantificare la quota di costi up-front ripetibile [il criterio] sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up-front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch’essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione”* del costo del credito, sancito nell’abrogato art.8 della



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva".

Con riferimento alle commissioni di gestione ed ai costi di intermediazione sia l'art. 3 del contratto che il modulo IEBCC rinviano al piano di ammortamento ai fini del rimborso della quota non maturata delle commissioni di cui alle lettere C), D) e F) parte *recurring*. Si precisa che la voce lett. C (commissioni di gestione) è presente in contratto ma il cliente non ne chiede il rimborso e la voce lett. D (spese incasso rata) non è presente in contratto. Quanto al piano di ammortamento, sottoscritto dal cliente, prodotto dall'intermediario, si osserva che il totale della "quota oneri" retrocedibili in caso di estinzione anticipata è pari alla somma dell'importo della commissione di gestione e della quota *recurring* della commissione di intermediazione (€ 1.611,12= € 207,60+€ 1.403,52); non si evince tuttavia quale sia il criterio secondo cui tale quota è stata rimborsata in conteggio estintivo, atteso che nell'evidenza allegata si legge solo il criterio di restituzione della commissione di gestione lett. c (ripartita nel piano di ammortamento al tasso di interesse effettivo) e delle spese di incasso rata lett. d (rimborsabili con modalità lineare). Sulla qualificazione della specifica clausola della commissione intermediario, relativamente alla distinzione di componenti *up-front* e *recurring*, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento, n. 10003/2016, secondo cui essa è ammissibile, purché in contratto vi sia una, sia pure sintetica, descrizione delle caratteristiche oggettive delle voci di costo che consenta *ex ante* al cliente di individuare la natura degli oneri sostenuti. Ritenendo di poter qualificare la suddetta clausola in parte *up-front* e in parte *recurring* in virtù della descrizione contrattuale, avuto presente che il piano di ammortamento allegato dalla banca indica solo gli importi e non anche il criterio per la rimborsabilità della parte *recurring* della commissione di intermediazione, nell'elaborare i conteggi si procederà ad applicare il criterio della curva degli interessi per il rimborso della quota *up-front* e il *pro rata temporis* per il rimborso della parte *recurring*. In definitiva, quanto alla qualificazione degli oneri, sulla base della documentazione allegata ed in conformità agli orientamenti espressi dai Collegi, si devono ritenere *up-front* le Spese di istruttoria (A), le Commissioni di attivazione (B), Commissioni di attivazione (F) parte *up-front*; si devono ritenere *recurring* le Commissioni di attivazione (F) parte *recurring*. Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* e a quelli *up-front* il criterio equitativo elaborato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Importo del prestito	€ 30.985,27	Tasso di interesse annuale	6,00%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	344,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/11/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,96%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (A)				350,00	Upfront	37,96%	132,84		132,84
Commissioni di attivazione (B)				1.079,38	Upfront	37,96%	409,68		409,68
Commissioni di intermediazione (F)-parte up front				2.105,28	Upfront	37,96%	799,07		799,07
Commissioni di intermediazione (F)-parte recurring				1.403,52	Recurring	59,17%	830,42	585,08	245,34
Totale				4.938,18					1.586,94

Campi da valorizzare



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'importo sopra indicato (da arrotondare per eccesso a € 1.587,00, in applicazione delle modifiche alle Disposizioni ABF entrate in vigore il 1° ottobre 2020) è inferiore a quanto richiesto dal cliente, che ha applicato il criterio *pro rata* a tutte le voci di costo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.587,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese di procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA